

**Comune di NURRI**  
Provincia del Sud Sardegna

**L'ORGANO DI REVISIONE**

Parere n. 11 del 28/11/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

Il giorno 28 del mese di novembre 2022, il Revisore dei Conti – Dott.ssa Monia Ibba, nominata con delibera consigliere n. 2 del 07/03/2022, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 (di seguito TUEL),

**VISTI**

- La proposta di delibera del Consiglio comunale n. 39 del 28/11/2022, avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina sulla tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione".
- Il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI
- il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, come modificato dal D.lgs. n. 152/2006

**RICHIAMATI**

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), contenenti la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 738 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), il quale ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...";
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";
- l'art.1 comma 660 della L. 27 dicembre 2014, n°147 che recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

## **PRESO ATTO**

### **Che**

- relativamente alla materia di potestà regolamentare dei Comuni l'art.52 del Dlgs. n.446 del 15/12/1997, sancisce che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- l'art.1, comma 702, L. n.147 del 27 dicembre 2013, fa salva la potestà degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art.52 del D. Lgs n. 446 del 15 Dicembre 1997;
- con la deliberazione consiliare n.18 del 20/07/2020 il Comune di Muravera ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato con deliberazione n.36 del 30/06/2021 ed il revisore ha rilasciato in merito i pareri n. 10 del 19/07/2020 e n. 14 del 28/06/2021;

## **CONSIDERATO CHE**

L'ente ha la necessità, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove modalità di gestione del servizio della raccolta dei rifiuti e della gestione delle tariffe precisate nei punti precedenti, di modificare e integrare, in recepimento della nuova classificazione dei rifiuti, gli articoli 20, 25 , 26, 27, 28 e 34 del Regolamento relativo alla disciplina della TARI;

## **DATO ATTO**

### **Che:**

- il comma 16 dell'articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo1, comma3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”.....;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

## **RILEVATO**

**che**

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni con la legge 25 febbraio 2022, n.15, ha differito al 31 maggio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali;

- l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

- in relazione alla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 sono stati acquisiti:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis;

- l'organo di revisione è competente a rilasciare pareri, ex art. 239 co. 1 lett. b) n. 7) del TUEL, sui regolamenti inerenti il patrimonio;

## **ESPRIME**

parere favorevole all'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2022.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott.ssa Monia Ibba